

La ricorrente sostiene che la commissione di ricorso della convenuta ha commesso un errore di diritto e un errore manifesto di valutazione non distinguendo tra, da un lato, le condizioni in cui i test devono essere eseguiti al fine di accertare l'esistenza o meno di prodotti di trasformazione e/o di degrado di una sostanza e, dall'altro, le condizioni in cui la valutazione delle proprietà persistenti, bioaccumulabili e tossiche o delle proprietà molto persistenti e molto bioaccumulabili di un qualsiasi prodotto di trasformazione e/o di degrado di tale tipo deve essere effettuata. Di conseguenza, la ricorrente sostiene che la commissione di ricorso della convenuta ha concluso erroneamente che lo studio OCSE TG 308 richiesto dalla ricorrente era necessario.

2. Secondo motivo, vertente sulla circostanza che la commissione di ricorso della convenuta ha commesso un errore di diritto e un errore manifesto di valutazione concludendo che le temperature designate per i test erano adeguate.

La ricorrente sostiene che la commissione di ricorso della convenuta ha commesso un errore di diritto e un errore manifesto di valutazione concludendo che la temperatura designata per lo studio OCSE TG 308, vale a dire 20°C, era adeguata. La commissione di ricorso della convenuta non avrebbe preso in considerazione la circostanza che realizzare lo studio ad una temperatura più elevata avrebbe un impatto sostanziale sulle concentrazioni di qualsiasi prodotto di trasformazione e/o degrado formato e, di conseguenza, sulla questione quale di questi prodotti sarebbe eventualmente oggetto di una valutazione delle proprietà persistenti, bioaccumulabili e tossiche o molto persistenti e molto bioaccumulabili, ciò che ha compromesso gravemente l'adeguatezza dello studio.

---

### Ricorso proposto il 28 marzo 2019 — Puma/EUIPO (SOFTFOAM)

(Causa T-182/19)

(2019/C 172/56)

*Lingua processuale: l'inglese*

#### Parti

*Ricorrente:* Puma SE (Herzogenaurach, Germania) (rappresentante: M. Schunke, avvocato)

*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

#### Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

*Marchio controverso interessato:* Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo SOFTFOAM — Domanda di registrazione n. 17 363 318

*Decisione impugnata:* Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO dell'8 gennaio 2019 nel procedimento R 1399/2018 2

#### Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese, comprese quelle sostenute dinanzi alla Commissione di ricorso.

**Motivo invocato**

— Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

---

**Ricorso proposto il 27 marzo 2019 — Aurea Biolabs/EUIPO — Avizel (AUREA BIOLABS)**

(Causa T-184/19)

(2019/C 172/57)

*Lingua processuale: l'inglese*

**Parti**

*Ricorrente:* Aurea Biolabs Pte Ltd (Cochin, India) (rappresentanti: B. Brandreth, QC e L. Oommen, Solicitor)

*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Avizel SA (Lussemburgo, Lussemburgo)

**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO**

*Richiedente il marchio controverso:* Ricorrente dinanzi al Tribunale

*Marchio controverso interessato:* Domanda di marchio figurativo AUREA BIOLABS — Domanda di registrazione n. 15 836 737

*Procedimento dinanzi all'EUIPO:* Opposizione

*Decisione impugnata:* Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 29 gennaio 2019 nel procedimento R 814/2018-2 (CORR)

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- disporre il pagamento delle spese della ricorrente.

**Motivi invocati**

— A sostegno della sua decisione, la Commissione di ricorso si basa su una disposizione di legge invalida;